



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE

Prot. corr. n. B – 13/2 – 2/2 - 2022 (7056)

P.G. 216426/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

approvato con deliberazione giunta n. 432 dd. 21.09.2022

Visto l'art. 42 della L.R. n. 18/2016 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale ” che tratta la materia dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

Visto l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” il quale dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto l'art. 14 bis, comma 2, del D.Lgs. del 27/10/2009, n. 150 che prevede che la nomina dell'OIV venga effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo tra gli iscritti all'elenco nazionale degli OO.II.VV., previa procedura selettiva pubblica;

Visto l'art. 42, comma 2, della L.R. 18/2016, ai sensi del quale l'OIV è nominato dalla giunta comunale;

Visto il D.P.R. n. 105/2016 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Decreto Ministeriale del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 che ha aggiornato la disciplina dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni dei componenti degli OIV;

IL COMUNE DI TRIESTE

Rende noto

che intende procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, organo monocratico composto da un soggetto esterno in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni

pubbliche.

ART. I – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

L'OIV è chiamato ad espletare le seguenti attività:

- a) monitorare il funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo;
- c) validare la relazione sulla prestazione (la validazione positiva delle attività dell'Amministrazione e dell'Ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti);
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) proporre alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo, la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista (secondo le modalità stabilite nei sistemi di valutazione operanti nell'ente; a tal proposito ogni compito attribuito nei vari atti di regolamentazione interni all'ente al Nucleo di Valutazione si intende trasferito all'OIV);
- f) essere responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
- g) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni;
- h) attività di controllo strategico riferendone alla Giunta;

inoltre, sono desunti dalle altre norme dell'ordinamento statale i seguenti requisiti:

- i) verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente e quelli indicati nel Piano della Prestazione, o PEG, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori (art. 44 del Dlgs. 33/2013);
- j) utilizzare, assieme agli altri organi deputati alla valutazione, le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza nonché gli esiti dei controlli interni così come regolamentati all'interno dell'ente, ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati (art. 44 del Dlgs. 33/2013);
- k) partecipare al processo di gestione del rischio e verificare che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza (art. 1, comma 8-bis, L. 190/2012);
- l) verificare i contenuti della relazione annuale sull'attuazione della prevenzione della corruzione in relazione agli obiettivi connessi (art. 1, comma 8-bis e comma 14, L. 190/2012);
- m) esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi art. 54 comma 5 del Dlgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 1 comma 44 della L. 190/2012;
- n) ricevere i dati del monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di cui all'art. 15 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 al fine del controllo sull'attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti di cui tener conto in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale.

ART. 2 – REQUISITI PER LA NOMINA

L'incarico Titolare di OIV monocratico, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti come il Comune di Trieste, può essere affidato, così come previsto dall'art. 7, comma 6, lettera a., del D.M. 06/08/2020, esclusivamente a **sogetti iscritti da almeno sei mesi nella fascia professionale 3 dell'Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione**, per la quale, come

stabilito dall'art. 5, comma 2, lettera c), del medesimo D.M., è richiesta:

- *esperienza professionale di almeno dodici anni maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.*

I soggetti interessati devono altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti generali, di competenza ed integrità, previsti dall'art. 2 del D.M. 06/08/2020, da dichiararsi nella domanda di selezione:

- a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- d) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- g) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- h) non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione dalla lettera d) alla lettera g) operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 18/2016 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”, l'Organismo Indipendente di Valutazione:

“non può essere nominato tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione”.

I predetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

ART. 3 – LIMITI E APPARTENENZA AD ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. Del 6 agosto 2020, gli iscritti all'Elenco nazionale possono appartenere a più OIV per un massimo di quattro, tale limite è ridotto a due per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il candidato, pertanto, deve impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi (se superiori a tre) prima di accettare la nomina da parte di questa amministrazione. Analogamente, se dipendente pubblico, il soggetto candidato deve impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi (se superiori a uno) prima di accettare la nomina di cui in oggetto.

Non può essere nominato componente dell'OIV il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 "Cause di ineleggibilità e decadenza" del codice civile nonché il coniuge, parente e/o affine fino al 4° grado dei componenti degli organi politici e gestionali dell'Ente, né l'amministratore ed il dirigente di enti del cui Organismo Indipendente di Valutazione siano componenti dirigenti o amministrativi del Comune.

ART. 4 – DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

L'incarico avrà durata triennale, decorrente dal 01.01.2023 o dalla data di conferimento, se successiva, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta.

L'Organismo Indipendente di Valutazione cessa anticipatamente dall'incarico per i seguenti motivi:

- per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 42, comma 2, della L.R. n. 18/2016 e per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 06/08/2020, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo;
- in caso di recesso da parte dell'OIV (con preavviso non inferiore a tre mesi);
- in caso di risoluzione per inadempimento;
- in caso di revoca motivata.

ART. 5 – COMPENSO

Al componente dell'OIV spetta un compenso annuo di euro 13.160,00- al lordo delle ritenute previste dalla legge; allo stesso importo si aggiungeranno gli oneri previdenziali e l'eventuale l'IVA (nei casi in cui il componente dell'Organo monocratico sia soggetto passivo dell'imposta) posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge.

Il compenso verrà liquidato a conclusione di ciascun anno di attività in un'unica soluzione, su presentazione di idonea relazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda deve essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato e inviata in una delle seguenti modalità:

1. alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it, specificando nell'oggetto "Domanda per la procedura di nomina dell' Organismo Indipendente di Valutazione" con allegata la scansione, esclusivamente in formato PDF, dell'originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento, o con firma digitale, da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato; si precisa che la spedizione della

domanda effettuata dal candidato dalla propria casella di PEC verso la casella di PEC dell'Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tale ipotesi, pertanto, fa fede la data di spedizione da parte del candidato;

2. alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it, specificando nell'oggetto "Domanda per la procedura di nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione" con allegato il modulo di domanda esclusivamente in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale o autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento, da un indirizzo di posta elettronica non certificata del candidato; in tal caso la spedizione non ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, il candidato non ha un riscontro sull'esito della spedizione e pertanto fa fede la data di ricezione nella casella di posta dell'Amministrazione.

Le domande trasmesse e tutti gli allegati saranno ritenuti validi solo se inviati secondo le modalità e nel formato sopra indicati, pena l'esclusione dalla procedura di nomina.

La domanda dovrà essere presentata secondo la modalità sopra indicata entro e non oltre il giorno **25/10/2022**.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dalla lett. a) alla lettera h) del presente avviso;
2. di voler partecipare alla presente procedura per la nomina dell'OIV;
3. di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, nonché dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 della medesima legge, essendo a conoscenza, come richiamato dagli artt. 75 e 76 della stessa legge, che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
4. le complete generalità (cognome e nome, eventuale cognome da coniugata), il codice fiscale, la data ed il comune di nascita, il comune di residenza (con l'indicazione dell'indirizzo) e l'indirizzo completo cui devono essere fatte pervenire tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di nomina;
5. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato e/o l'indirizzo di posta elettronica non certificata.

Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda di ammissione, ma la mancata sottoscrizione della stessa comporta l'esclusione dalla procedura di nomina. Qualora il candidato, a causa di impedimenti fisici, non sia in grado di firmare la domanda di partecipazione, dovrà allegare alla stessa un'attestazione medica (è sufficiente una certificazione del medico curante/di base) che indichi la causa della mancata sottoscrizione.

IL CANDIDATO DEVE INOLTRE ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE UN CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO, DATATO E SOTTOSCRITTO.

E' OBBLIGATORIO ALLEGARE alla domanda di partecipazione la fotocopia semplice di un VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (carta d'identità, patente...).

La presentazione della domanda di partecipazione oltre al termine previsto comporta l'esclusione dalla procedura.

L'Amministrazione, per quanto possibile, accerta d'ufficio il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e dichiarati dai candidati; pertanto, gli stessi sono invitati a compilare la domanda in modo corretto ed esauritivo, leggendo attentamente il bando e le istruzioni per la compilazione allegate alla stessa.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

A tutela della privacy degli interessati, la documentazione relativa ad eventuali condanne penali o procedimenti penali pendenti può essere inviata in formato PDF, attribuendo ad esso il nome "dati sensibili", che potrà essere aperto solo dagli incaricati del trattamento di tali dati.

PARI OPPORTUNITA'.

L'Amministrazione garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso all'incarico, ai sensi della legge 125/1991 ed in base alle disposizioni di cui all'art.57 del D.lgs.165/2001.

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE L'INCARICO

La nomina è effettuata dalla Giunta comunale previo esame dei curricula e sulla base di eventuali colloqui da parte del Sindaco o suo delegato.

La procedura di cui al presente avviso non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non comportano per il Comune alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso alla procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.

L'esito della procedura sarà comunicato alla persona prescelta.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679) è disponibile in allegato al presente avviso, che è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trieste (<http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/>) per 15 giorni consecutivi.

Per informazioni: Direzione Generale – tel 040 6754436; 040 6758512.

A conclusione del procedimento saranno pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, nel rispetto della vigente normativa.

Trieste, vedi data firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fabio Lorenzut